

**Contratto di appalto specifico indetto dalla SUA-RB per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la prossima campagna 2025/2026 in fabbisogno all'ASP**

**Tra**

- **L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche "Azienda Sanitaria", e/o "A.S.P.," "Azienda"), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell'A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;
- **La** \_\_\_\_\_ con sede con sede legale in \_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, partita Iva \_\_\_\_\_, di seguito nominata, per brevità anche "Fornitore", in persona di \_\_\_\_\_,

**Premesso che**

- Con **D.D.G. n.** \_\_\_\_\_, l'Azienda Sanitaria Locale ha preso atto:
  1. della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 13BM.2025/D.00365 del 22/09/2025, con cui:
    - a. è stato approvato l'esito della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii. dell'appalto specifico indetto dalla SUA-RB per l'affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2025/2026 in fabbisogno alle Aziende del SSR;
    - b. è stata disposta, per ciascun lotto, l'aggiudicazione nei confronti degli operatori economici collocati in posizione utile per l'aggiudicazione;
- è stato disposto di affidare, a favore degli operatori economici indicati nel prospetto riassuntivo agli atti di ufficio, la fornitura dei vaccini antinfluenzali, ai prezzi e nelle quantità così come indicate nel medesimo prospetto riassuntivo;
- il *Fornitore* \_\_\_\_\_ è risultato aggiudicatario del lotto di gara n. \_\_\_\_\_;

**Tutto ciò premesso,**

**Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art. 1-Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

## **Art. 2 - Disciplina del contratto**

Le previsioni del presente contratto sono integrative e complementari alle disposizioni dettate dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico prestazionale e da tutti gli atti da essi richiamati che restano vincolanti per l'appalto in questione.

## **Art. 3- Oggetto del contratto attuativo**

L'Azienda Sanitaria, in esecuzione della **D.D.G.** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_, affida al *Fornitore* \_\_\_\_\_ la fornitura dei vaccino \_\_\_\_\_ secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel capitolato tecnico di gara, che definiscono compiutamente la tipologia delle forniture e le modalità di esecuzione. Le quantità dei vaccini aggiudicate sono indicative; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo dei vaccini è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell'*Azienda Sanitaria*.

## **Art. 4 –Durata della fornitura**

Il fornitore si impegna a eseguire la prestazione per la stagione influenzale 2025/2026 decorrente dalla data della comunicazione di aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 36/2023. L'azienda sanitaria, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà chiedere ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 all'aggiudicatario variazioni in aumento o in diminuzione rispetto ai quantitativi aggiudicati, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo risultante dall'aggiudicazione, quando ciò si renda necessario in base a necessità emergenti, e senza diritto per l'aggiudicatario di chiedere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alla quantità ulteriori. Trova applicazione l'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, dando atto che, in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

## **Art. 5- Garanzia definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, il *Fornitore* ha costituito deposito cauzionale di € \_\_\_\_\_ mediante garanzia fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogato e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

## **Art. 6 -Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'esecuzione del contratto**

Con la richiamata D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati nominati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Provveditorato-Economato;
- **Direttore dell'Esecuzione del contratto:** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Igiene E sanità pubblica, con i compiti di:
  - coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti/forniture;
  - emissione degli ordinativi di fornitura;
  - monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale;
  - gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture;
  - liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite.
  - Monitoraggio della fornitura e monitoraggio del CIG;

## **Art. 7- Corrispettivo**

Il corrispettivo complessivo presunto della fornitura è stabilito in € \_\_\_\_\_ oltre l'Iva come per legge.

## **Art. 8- Piano anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **Art. 9 - Trattamento dei dati personali e riservatezza**

Con la stipula del presente contratto, il *Fornitore* dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nel Disciplinare di gara circa il trattamento dei dati personali.

Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza

costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

#### **Art. 10 - Osservanza al codice di comportamento**

Il *Fornitore* dichiara:

- di conoscere il Codice di Comportamento specifico dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, applicabile a tutti i dipendenti, nonché a tutti coloro che prestano attività lavorativa a qualsiasi titolo per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, approvato con D.D.G. n. 2025/00471 del 24/03/2025;
- di osservare le disposizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

#### **Art. 11 - Registrazione e spese contrattuali**

La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

#### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda Sanitaria nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda Sanitaria. La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del

D.Lgs. n. 32/2023 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

***DITTA***

**Il Procuratore/Legale rappresentante**

---

***Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)***

**Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato**

**Dr. Gaetano Rinaldi**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Per approvazione espressa:

***DITTA***

**Il Procuratore/Legale rappresentante**

---